

DONATELLA CALVELLI
NOTAIO
Viale Indipendenza, 42
ASCOLI PICENO

Repertorio n. 26389

Raccolta n. 14664

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di maggio

(16 maggio 2013), alle ore diciotto e minuti cinque.

In Ascoli Piceno, nel mio studio.

Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli

Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

- per la società "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L.", uniper-

sonale, con sede in Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 1, capi-

tale sociale euro 20.000,00 (ventimila), codice fiscale, par-

tita iva ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di A-

scoli Piceno 01765610447;

è presente il signor:

- MARIOTTI Fulvio, nato a Roccafluvione (AP) il 7 (sette) a-

gosto 1943 (millenovecentoquarantatré), domiciliato per la

carica nella sede della società di cui sopra, il quale di-

chiara di intervenire al presente atto quale Presidente del


Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della


suddetta società.

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e

poteri io Notaio sono certo mi richiede di assistere alla As-

semblea della predetta Società qui riunita e di redigerne il





verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'Assemblea come segue:

assume, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, la presidenza dell'Assemblea il detto Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale

DA' ATTO E DICHIARA:

- che è presente, per delega, l'intero capitale sociale detenuto dal "COMUNE DI ASCOLI PICENO", con sede in Ascoli Piceno, piazza Arringo n. 1, codice fiscale: 00229010442, rappresentato dal signor TEGA Valentino, nato in Ascoli Piceno il 5 settembre 1957, delegato dal sindaco signor CASTELLI Guido, nato a Siena il 30 novembre 1965, rappresentante legale del detto Comune;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona del Comparsente, come sopra generalizzato, quale Presidente e dei consiglieri signori Rozzi Gaetano, nato in Ascoli Piceno il 27 giugno 1952 e Vitellozzi Fabrizio, nato in Ascoli Piceno il 12 aprile 1976;

- che è presente l'intero collegio sindacale nelle persone dei signori Giovannetti Ugo, nato in Ascoli Piceno il 16 marzo 1943, quale Presidente, Liberati Franca, nata a Maniago (PN) il 28 novembre 1962 e Marini Giuseppe, nato in Ascoli Piceno il 20 dicembre 1959, quali sindaci effettivi;

il tutto come risulta dal foglio di presenza degli intervenuti.

ti, che firmato dal Comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane da me Notaio la lettura per espressa rinuncia del Comparente, dichiarando lo stesso di averne, gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza.

Per quanto sopra il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2479 bis c.c. e dell'articolo 22 dello statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica della denominazione sociale da "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L." a "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L." e approvazione di un nuovo testo di statuto sociale in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 11 gennaio 2012.

Prende quindi la parola il Presidente, il quale, espone all'Assemblea le ragioni che consigliano di modificare la denominazione sociale da "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L." a "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L." e di adottare un nuovo testo di statuto, così come approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 11 gennaio 2012, meglio rispondente alle specifiche esigenze della società, portante, tra l'altro, modifiche in merito ai requisiti di ammissione dei soci e tale da consentire la partecipazione alla società anche a soggetti privati individuati con procedura competitiva a doppio oggetto.

A tal riguardo, il Presidente illustra brevemente all'assemblea il nuovo testo unitamente alle suddette modifiche, dando atto peraltro che il detto nuovo testo è ben conosciuto all'unico socio che ne ha preso visione e lo approvato tramite gli organi competenti;

L'ASSEMBLEA

udito quanto sopra esposto dal Presidente, con il parere positivo del collegio sindacale

ALL'UNANIMITA' DELIBERA


- di modificare la denominazione sociale da "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L." a "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L." ed approvare il nuovo testo di statuto sociale che sostituirà integralmente l'attuale statuto, il tutto come sopra meglio esposto dal Presidente.

Il Presidente consegna, quindi, a me Notaio il nuovo Statuto della Società che, sottoscritto ai sensi di legge, a sua richiesta, viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B" per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 2436 c.c., omessane da me Notaio la lettura per espressa rinuncia del Comparente, dichiarando lo stesso di averne, gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore diciotto e minuti venticinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto del quale ho dato lettura, al Comparente il quale lo approva

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 26389
RACCOLTA 11664



FOGLIO di PRESENZA

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.U.R.L."

in data 16 maggio 2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MARIOTTI Fulvio

Presidente

ROZZI Gaetano

Consigliere

VITELLOZZI Fabrizio

Consigliere

SOCI

"COMUNE DI ASCOLI PICENO" rappresentato da TEGA

Valentino

COLLEGIO SINDACALE

GIOVANNETTI Ugo

Presidente

LIBERATI Franca

Sindaco Effettivo

MARINI Giuseppe

Sindaco Effettivo



ALLEGATO "B"
ALL'ATTO N. 26339
RACCOLTA 14664

Statuto Sociale

Titolo I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA, CAPITALE

SOCIALE E QUOTE

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1) E' costituita, ai sensi dell' art. 4, L. 148/2011; dell' art. 113, c. 12, D.Lgs. 267/2000; degli artt. 1, c. 3; 3, cc. 12 e 15-ter; 30 e 244, c. 1, D.Lgs. 163/2006 (e direttiva 2004/18/Ce), in combinato disposto con il Titolo I, art. 18, c. 3 del vigente statuto del Comune di Ascoli Piceno, e quindi con le leggi di settore di cui al successivo articolo 3 di questo statuto, e quindi degli articoli 2462 e seguenti (in breve: "s.s."), codice civile (in breve: "C.C.") una società a responsabilità limitata, denominata "ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L." (in acronimo : «ASC s.r.l.»).


2) Possono essere soci della società enti locali e soggetti privati individuati con procedura competitiva a doppio oggetto (concessione del servizio e ricerca del socio).

3) La qualità del socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed ai contratti di servizio ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 2

(Sede sociale)

1) La società ha sede sociale in I-63100 Ascoli Piceno, al-



l'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica del presente Statuto.

2) Possono essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della Comunità Europea, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti, il tutto nelle forme di legge.

Art. 3

(Oggetto sociale)

1) La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e relative attività complementari ed infrastrutture connesse ai sensi di legge.

E più esattamente la società risulta affidataria diretta in esclusiva dei seguenti servizi:

a) rifiuti solidi urbani integrato (raccolta differenziata e indifferenziata, spazzamento e lavaggio strade, trasporto, recupero/trattamento e smaltimento) ai sensi del D.Lgs.


152/2006 e leggi regionali di esecuzione ed attuazione;

b) gestione del verde pubblico;


c) illuminazione pubblica stradale.

I servizi pubblici locali di cui alla precedente lettera "a" e "c" sono qualificati - ai sensi dell'art. 4, L. 148/2011 e del D.Lgs. 152/2006 - di rilevanza economica.

2) Ai sensi di legge, per quanto strumentale ai propri fini:




istituzionali, il Consiglio di Amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'Assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitti di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.



3) La società, come da indirizzi di Assemblea, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

4) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, potrà costituire società controllate, collegate, o partecipate alle quali potrà anche, ai sensi di legge, concedere prestiti.

5) La società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione immobiliare, commerciale, finanziaria, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di liberalità (quali le borse di studio), ritenuti dal Consiglio di Amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo



sociale.

6) La società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di proprie controllate, collegate o partecipate, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate a specifici soggetti; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

7) La società, ai sensi di legge e nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

Art. 4

(Domicilio dei soci)

1) Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti

con la società, è quello dichiarato dai soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5

(Durata)

1) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

2) Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera di Assemblea dei soci e con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 6


(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in partecipazioni del valore nominale pari a un euro.

2) Il capitale sociale potrà essere aumentato (ivi compresa l'ipotesi di ricapitalizzazione della società in esito a riduzione del capitale per perdite ex articolo 2482-ter, codice civile) anche tramite conferimenti diversi dal denaro, o ridotto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

3) In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione



d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

4) In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, comma 2, del codice civile.

5) I versamenti relativi alle partecipazioni sociali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che lo stesso reputerà convenienti.

6) A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

7) I conferimenti dei soci sono regolati dagli articoli 2464 e successivi, del codice civile.

Art. 7

(Diritto di voto e diritto di prelazione)


1) Ogni socio ha un voto proporzionale alla partecipazione nel capitale sociale.

2) Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società

non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna quota. Le partecipazioni (o parte di essa) di proprietà dell'ente locale sono trasferibili liberamente, ai sensi di legge, solo a favore di altri enti locali indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Il socio che intende cedere la propria partecipazione deve prima offrirla in prelazione, alle stesse condizioni, agli altri soci enti locali, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla partecipazione da essi posseduta.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti; in caso di costituzione del diritto di pegno o di usufrutto, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno o di usufrutto, che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno o di usufrutto, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui trattasi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci enti locali, il diritto di prelazione degli altri soci enti locali non deve necessaria-



mente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote di partecipazioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità; il diritto di prelazione che altri soci non esercitano si accresce in capo a chi esercita la prelazione; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per l'intero prelazionato, si rientra nel divieto sopracitato.

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della quota, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo ente potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo, o il valore della quota in caso di cessione a titolo gratuito. L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, o all'Amministratore Unico, il quale ne darà entro 10 (dieci) giorni regolare comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno, a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data.

I soci enti locali che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota offerta debbono darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo, e ciò a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Se nel termine di cui sopra, a pena di decadenza, taluno dei soci enti locali non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote.

Verificandosi tale ipotesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento ad esso Presidente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Se nei termini suddetti i soci enti locali non avranno esercitato nel modo anzidetto i diritti di prelazione loro riservati, il socio ente locale offerente potrà cedere le proprie quote o parte di esse all'ente od agli enti le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta.

Se i soci enti locali, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l'offerta, avranno dichiarato di esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo, ma di ritenere ec-



cessivo il prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito), questo verrà determinato in via obbligatoria per le parti da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente.

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di sottoscrizione e prelazione anzi citati.

L'esperto, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della partecipazione alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

La decisione dell'esperto circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente), precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'esperto;

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per


il prezzo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'esperto, può decidere di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte dell'esperto, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 (quindici) giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'esperto) ai soci che hanno investito l'esperto della decisione di determinare il prezzo di vendita.

I soci enti locali destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dando comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza.

Qualora vi siano soci enti locali che intendano esercitare la



prelazione senza adire l'esperto per la determinazione del prezzo, mentre altri soci enti locali ne richiedano la nomina, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci enti locali spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il socio ente locale che esercita il diritto di prelazione dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'esperto di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della partecipazione alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'organo

amministrativo ha ricevuto la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso che nessuno dei soci enti locali eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio ente locale che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della partecipazione, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società, occorre computare pure quello che deriva dall'avvia-



mento della società. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computerà alcun valore di avviamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè influente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria.

Le spese dell'esperto sono a carico per metà del socio ente locale che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di colui o di coloro enti locali soci che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 (venti) per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci enti locali cosìché la società non può iscrivere l'avente causa all' Ufficio del registro delle imprese presso la competente CCIAA e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità di diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto alla liquidazione della quota in sede di scioglimento della società.

3) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le quote sociali senza la preventiva autorizzazione dell'Assem-

blea dei soci, ferma sempre restando l'incapacità del diritto di voto.

4) Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione ai sensi di legge.

5) Il Comune di Ascoli Piceno disporrà di una partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto mai inferiore al 51 (cinquantuno) per cento. Il Consiglio di Amministrazione non potrà iscrivere a libro soci le partecipazioni che alterano tale disposizione.

Art. 8


(Diritto di gradimento)

1) Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci enti locali, il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui al presente Statuto per atto tra vivi è comunque subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società.

2) Le condizioni e i limiti che devono sussistere per la negazione del gradimento di cui al comma precedente sono i seguenti:

a) i soggetti enti locali che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;

b) i soggetti enti locali che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni verso la società;



c) i soggetti enti locali che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società.

3) Entro 30 (trenta) giorni dall'esaurirsi della procedura di prelazione (nell'ipotesi che i soci non intendono esercitare tale diritto), l'organo amministrativo deve comunicare al socio ente locale alienante la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione; se il gradimento non viene concesso, esso darà ragione di detta decisione con l'illustrazione delle motivazioni per le quali il gradimento è stato negato.

4) Nell'ipotesi di mancato gradimento, spetta all'organo amministrativo presentare al socio di cui trattasi, un altro acquirente alle stesse condizioni offerte dal soggetto non gradito.

Art. 9

(Diritto di opzione)

1) Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, sempre che tale operazione non alteri la misura percentuale del capitale nelle mani private.

2) Il diritto di sottoscrivere le quote (come da precedente comma 1) di nuova emissione in sede di aumento del capitale


sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

A tal fine la decisione di aumento del capitale sociale dovrà essere comunicata ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

3) Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote (come da precedente comma 1) di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

4) Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione (come da precedente comma 1) in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci in sede di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

Art. 10



(Versamenti, finanziamenti e prestiti)

- 1) I soci possono effettuare versamenti con mezzi propri a favore della società nelle forme previste dalla legge anche in conto capitale a fondo perduto senza il vincolo del versamento in proporzione delle quote da ciascuno possedute. Tali versamenti sono eventualmente rimborsabili, ai sensi di legge, solo in relazione alle possibilità della società decisa dall'organo amministrativo e comunque solo in proporzione alle quote di partecipazione al capitale possedute da ogni socio alla data della restituzione. Nello stesso modo si procederà in sede di scioglimento della società. I soci possono anche effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale e sempre che ciò non alteri la misura percentuale del capitale nelle mani private.
- Su tali versamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti.
- 2) I soci possono effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, anche in misura non proporzionale alle quote da ciascuno possedute, a titolo fruttifero o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il 2 (due) per cento del capitale sociale e siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci ai sensi dell'articolo 2421 del codice ci-

vile, così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche" in Gazzetta ufficiale numero 289/1994 e comunque nei limiti, modi e termini di legge.

3) Salvo diversa determinazione, finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

4) Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

Art. 11

(Titoli di debito)


1) Ai sensi di legge, la società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 codice civile, con decisione dell'Assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% (cinquantun per cento) del capitale sociale.

Art. 12

(Recesso del socio)

1) Spetta ai soci il diritto di recesso nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 2473 del codice civile, atteso che, alla luce dei fini istituzionali delle società specificamente costituita, per lex specialis, per l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali, non potrà costituire causa di recesso una modifica ope legis di tali servizi.

Il socio può esercitare il diritto di recesso volontario (c.d. recesso "ad nutum"), applicandosi le previsioni del



successivo articolo 40 del presente Statuto.

2) Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese della decisione che lo legittima o per le delibere non soggette ad iscrizione nel registro delle imprese dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

In detta raccomandata spedita dal socio recedente devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.


3) Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. La società può adottare la revoca della delibera che legittima il recesso, ovvero la delibera di scioglimento della società, entro il termine di 180 (centottanta) giorni

a far data dal giorno in cui il recesso produce i suoi effetti come indicato nel precedente capoverso.

4) Atteso che alla decisione di recesso è connessa ex lege quella della revoca del servizio o dei servizi pubblici locali affidati dal socio alla società (e che pertanto non trattasi di una mera decisione di disinvestimento), in ogni modo, il valore di liquidazione delle quote del socio che ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se ciò è stato esercitato a far data da un giorno successivo al primo di luglio, senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio.

Il tutto, noto che nelle società di stretto impianto civilistico (e quindi non strumentali ai servizi pubblici locali partecipate in via totalitaria dagli enti pubblici), l'avviamento (ed i clienti che lo generano) resta in capo alla società, mentre nel caso di specie, per quanto sopra motivato, la presente società patirà (di fatto e di diritto) un avviamento negativo in concomitanza di costi fissi (anche di personale, conseguentemente) esuberanti, con tutte le rigidità che questi ultimi comportano ai fini della gestione.

In qualità di società di capitali deputata ai servizi pubbli-



ci locali, non costituisce quindi - ai fini del diritto di
recesso - un cambiamento significativo dell'attività della
società: 1) una eventuale operazione di scissione o comunque
di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle
leggi speciali che modifichi il mix dei servizi pubblici lo-
cali affidati; 2) la revoca e/o la scadenza di servizi pub-
blici locali ope legis o come da contratto di servizio.

Art. 13

(Esclusione del socio)

1) Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi
delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie
di giusta causa:

a) il mancato rispetto degli obblighi assunti dal socio priva-
to.

2) L'esclusione del socio è decisa dall'Assemblea dei soci.
Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la parteci-
pazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. Detto
socio non avrà diritto di voto. Il Consiglio di Amministra-
zione provvederà ai conseguenti adempimenti.

3) L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso
e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese
successivo alla spedizione della comunicazione; entro il me-
desimo termine il socio escluso può ricorrere all'autorità
giudiziaria; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti
della decisione di esclusione fino alla decisione dell'auto-

rità giudiziaria.

4) Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473-bis del codice civile non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale e, pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, punto n. 5, del codice civile.

E' fatta salva la possibilità che la perdita del capitale sociale sia impedita mediante corrispondente versamento a fondo perduto da parte di uno o più soci.

5) Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di cui al successivo articolo 40 del presente Statuto.

Titolo II

DECISIONI E ORGANI SOCIALI


Art. 14

(Organi della società)

1) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;



c) il Collegio sindacale o il revisore contabile, se nominato.

Art. 15

(Decisioni dei soci-competenze)

1) Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7, e dell'articolo 2479 del codice civile, sono di competenza dei soci:

a) gli argomenti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile;

b) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

c) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedono l'adozione di una decisione dei soci;

d) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

2) Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci, nei due anni dalla iscrizione della società.

3) Le decisioni dei soci sono sempre ed esclusivamente adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 16



(Assemblea)

1) L'Assemblea è regolata ai sensi di legge e del presente Statuto. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 17


(Convocazione dell'Assemblea)

1) L'avviso di convocazione predisposto a cura dell'organo amministrativo deve essere spedito ai soci e, se nominati, al Collegio sindacale o al revisore, a) con lettera raccomandata; b) o a mezzo posta elettronica al sito notificato alla società ed annotato nel libro soci; c) o a mezzo fax al numero notificato alla società ed annotato nel libro soci; almeno 8 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e deve indicare luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in linea con quanto previsto al successivo articolo 35, comma 3.

3) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo eventualmente precisato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

4) La convocazione dell'Assemblea dovrà pure essere fatta senza ritardo, quando venga inoltrata richiesta da parte di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.



Art. 18

(Rappresentanza in Assemblea)

- 1) Ciascun socio, mediante semplice delega scritta consegnata al delegato via fax o via posta elettronica con firma digitale, può farsi rappresentare all'Assemblea (per l'intera partecipazione posseduta) da altro soggetto anche non socio, nei limiti di legge.
- 2) La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
- 3) La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
- 4) Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.
- 5) La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
- 6) Il rappresentante non può rappresentare in Assemblea più di un socio.

Art. 19

(Disciplina dell'Assemblea)

- 1) Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2) I soci intervenuti che riuniscono almeno il terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, hanno la possibilità, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, di chiedere, una sola volta per lo stesso oggetto, che l'adunanza venga rinviata a non oltre 3 (tre) giorni successivi liberi.

Art. 20

(Presidente e segretario dell'Assemblea)

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in difetto, da persona eletta dalla stessa Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.


2) Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente e, nei casi di legge o nei casi in cui il Presidente lo riterrà opportuno, da un notaio.

3) Se del caso, su decisione del Presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti all'Assemblea stessa.

Art. 21

(Intervento in Assemblea)

1) Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti come soci al Registro delle imprese presso la



competente CCIAA.

2) L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22

(Decisioni dei soci-quorum)

1) L'Assemblea è costituita con la presenza dei soci che rap-


presentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (atteso che le quote degli astenuti non rilevano ai fini del quorum deliberativo); l'Assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) richieste all'Assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2) La trasformazione della società, la fusione, la scissione della società, il trasferimento (a qualunque titolo) di un ramo di attività, la cessione dell'intera azienda, e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

3) L'Assemblea delibera in seconda convocazione:

- a) a maggioranza assoluta dei presenti indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in Assemblea, per le



decisioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo.

4) Ai fini della totalitariorità dell'Assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) eventualmente assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

Art. 23

(Verbalizzazione)

1) Le decisioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo (purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicità delle deliberazioni ivi contenute, e comunque prima dell'Assemblea successiva), e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal solo notaio verbalizzante.

2) Il verbale deve indicare almeno:

a) la data dell'Assemblea;

b) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) l'oggetto;

d) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3) Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4) Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

Art. 24

(Consiglio di Amministrazione)

1) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, ivi compreso il Presidente, oppure, su decisione dei soci, da un Amministratore Unico. Gli amministratori dispongono di poteri da esercitarsi a maggioranza.

Nell'ipotesi di tre amministratori al socio pubblico spetta la nomina del Presidente e dell'amministratore che ricoprirà il ruolo di Vicepresidente.

Nell'ipotesi di cinque amministratori al socio pubblico spetta la nomina del Presidente e di due amministratori di cui uno ricoprirà il ruolo di Vicepresidente.

2) Si applicano le previsioni dell'articolo 42, comma 2, lettera "m", D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 50, commi 8 e 9 dello stesso decreto.

3) Gli amministratori possono essere anche non soci. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

4) La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, per le ipotesi previste dalla legge speciale; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

In ogni caso l'amministratore revocato resta in carica sino alla nuova nomina.

5) Gli amministratori durano in carica non oltre tre esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato, o per il minore periodo indicato nel mandato.

Gli amministratori sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

6) L'amministratore che non interviene a n. 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto.

7) Se per qualunque ragione, nell'ipotesi di tre, ne venisse

a mancare uno, ovvero nell'ipotesi di cinque consiglieri ne venissero a mancare due, si considererà decaduto l'intero consiglio di Amministrazione ed i relativi componenti restano in carica sino all'elezione del nuovo Cda.

8) Se nel corso dell'esercizio, nel caso di Cda composto da cinque membri ne venisse a mancare uno si provvederà alla sua sostituzione secondo le norme di legge e del presente statuto. Si applicano pertanto le disposizioni di cui all'art. 2386, comma 3, del Codice Civile per le ipotesi ivi disciplinate.

Art. 25

(Presidente, vice-presidente e segretario del Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio stesso.

2) In caso di assenza o di un impedimento del Presidente o del Vice-presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 26

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede

sociale sia altrove, purchè in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno n. 2 (due) membri qualunque sia il numero degli amministratori nominati.

2) Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ritorno da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore od a ciascun sindaco effettivo o, nei casi di urgenza con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

3) Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e la maggioranza dei componenti del Collegio sindacale o il revisore, se nominati, fermo restando che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza l'adozione delle particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 27

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione

per la quale ha votato il Presidente del Consiglio, purché il Consiglio risulti composto da più di due componenti.

Il voto deve essere espresso in modo da consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano.

In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.

3) Oltre alle materie di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione così come definito dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei Consiglieri in carica, le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione delle strategie relative alla gestione societaria nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'organo assembleare;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni anche se non di controllo;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi assembleari ed esecutivi di società o enti al cui capitale la società partecipa;

d) la nomina di amministratori delegati, del direttore generale, di procuratori e mandatari in genere per determinati

atti o categorie di atti, ivi compresa la determinazione dei relativi poteri;

e) la nomina dei membri dell'eventuale comitato esecutivo.

Le succitate attività non sono delegabili agli eventuali amministratori delegati.

4) Fermo restando l'applicazione dell'articolo 2475-ter del codice civile, l'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale se esistente, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere degli eventuali danni che sono derivati alla società dal compimento dell'operazione.

5) Il voto di un membro del Consiglio di Amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 28

(Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione)

1) Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

2) Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consen-

tire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei
dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni
pertinenti all'ordine del giorno.

3) Ove prescritto dalla legge, e in ogni caso l'organo ammi-
nistrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario
sono attribuite ad un notaio designato dall'organo ammini-
strativo medesimo.

Art. 29

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei poteri di
straordinaria amministrazione e di ordinaria amministrazione
nel rispetto del piano degli investimenti e del piano indu-
striale di cui alla procedura competitiva per la ricerca del
socio privato celebrata dal Comune di Ascoli Piceno. Esso ha
facoltà di compiere di conseguenza, tutti gli atti necessari
per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto
quelli che la legge ai sensi dell'articolo 2479 del codice
civile ed il presente Statuto in modo tassativo riservano al-
l'Assemblea. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione
sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai soci è comunque
di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

(Deleghe da parte del Consiglio di amministrazione

e direttore generale)

1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni (con l'esclusione della straordinaria amministrazione) o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto, ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega.

2) Per la loro opera gli amministratori delegati o conferitari di speciali incarichi, avranno diritto a eventuali ulteriori indennità (ai sensi della lex specialis), così come sarà stabilito dall'Assemblea.

3) Spetta all'organo amministrativo la eventuale nomina del direttore generale e del vice direttore generale e quindi di procuratori speciali per determinati atti o per categorie di atti. Se nominato il direttore generale risponde, sia sotto il profilo gerarchico che funzionale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il vice direttore generale risponde, sia sotto il profilo gerarchico che funzionale, al direttore generale.

4) Ai sensi di legge e del presente Statuto, il direttore generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 10, comma 4, D.Lgs. 368/2001 e successive modificazioni) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca della delega di direttore generale, nell'ipotesi di as-

sunzione a tempo indeterminato, non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente di funzione.

5) Per il compimento di alcune attività il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe speciali anche al direttore generale, se nominato ai sensi del presente Statuto.

Le deleghe speciali al direttore generale, rispetto a quanto già precisato nel presente Statuto, saranno fornite con procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale riporterà esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali Amministratori delegati nei limiti delle deleghe di loro competenza.

Sia la nomina di direttore generale che le relative deleghe interne od esecutive, sia le deleghe speciali attribuite al direttore generale dal precedente Consiglio di Amministrazione, vengono mantenute sino a revoca o a modifica espressa, onde assicurare che la gestione aziendale prosegua senza soluzione di continuità a garanzia del livello di qualità e quantità dei servizi pubblici locali affidati alla società.

6) Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in e-

conomia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente al primo Consiglio di Amministrazione utile, il relativo rendiconto.

7) Il direttore generale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società, parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

8) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, eventualmente su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.

9) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerata, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dal Consiglio di Amministrazione.

10) Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti, salvo accordo economico di miglior favore per il direttore generale nell'interesse dell'azienda.

11) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

12) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31

(Indennità del Consiglio di Amministrazione)

1) Agli amministratori spetta, ai sensi di legge speciale, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

2) L'Assemblea assegna loro, ai sensi di legge speciale, per ogni esercizio, una indennità fissa e/o variabile. L' indennità fissa e/o variabile è stabilito dall'Assemblea in sede di nomina con possibilità di adeguare successivamente i relativi importi ovvero di introdurre (se non già introdotta) l' indennità variabile.

Art. 32

(Legale rappresentanza)

1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta, senza alcuna limitazione, all'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2) La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro, al o agli amministratori delegati se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe.

3) L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società, sia congiuntamente che disgiuntamente.

4) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato.

Art. 33

(Azione di responsabilità)

1) L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentanti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

Art. 34

(Collegio sindacale o unico revisore: nomina, composizione, poteri)

1) Il Collegio sindacale, se nominato in via facoltativa dall'Assemblea ordinaria (o comunque, o in via obbligatoria perché richiesto per legge ai sensi dell'art. 2477 del codice

civile), si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente e 2 (due) membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

Si applicano per le nomine di espressione del socio pubblico, le previsioni dell'articolo 42, c. 2, lettera "m", D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 50, commi 8 e 9 dello stesso decreto.

Al socio pubblico spetta la nomina del Presidente e di un componente effettivo e di un supplente.

2) Quando la nomina del Collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci come da ultimo periodo del comma precedente, da esercitarsi tramite Assemblea ordinaria, può essere nominato un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

3) I sindaci o il revisore restano in carica non oltre tre esercizi, sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi, e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato.

4) L'Assemblea ordinaria determina i compensi del Collegio sindacale o del revisore con l'osservanza, se la lex specialis diversamente non dispone, delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge.

5) Il Collegio sindacale o il revisore vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento, e possono collegialmente:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;

c) chiedere notizia agli amministratori con riferimento alle società controllate.

6) In caso di nomina del Collegio sindacale o del revisore ad essi si applicano, ove nel presente Statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia come da precedente comma 4 (quattro), le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

7) Il Collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

8) Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.

9) Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-

stanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Titolo III

ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

Art. 35

(Esercizio sociale)

1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

3) Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, da illustrarsi a cura dell'organo amministrativo della società nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile.

4) Il bilancio e suoi allegati di legge devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei soci, durante i quali i soci possono prendere visione e/o richiederne copia.

Art. 36

(Utili di esercizio)

1) Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5 (cinque) per cento per il fondo di riserva legale fino a quando non sia raggiunto il quinto del capitale sociale), vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che l'Assemblea all'unanimità deliberi, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione, o disponga di riportarli in tutto od in parte ai successivi esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 2478-bis, comma 5, codice civile.

Art. 37

(Pagamento degli utili)

1) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'Assemblea.

2) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

Titolo IV

IN QUANTO A SOCIETA' MISTA

Art. 38

(Lo status del socio privato)

1) Per tutta la durata del rapporto societario il socio privato non potrà modificare in aumento la propria percentuale di partecipazione al capitale rispetto a quello d'ingresso, se non a seguito della ripetizione della primigenia procedura competitiva. La modifica di questo comma può avvenire solo con l'assenso del socio pubblico e se la lex specialis lo consente.

2) Spetta al socio privato il diritto di recesso nei casi e alle condizioni previste dal codice civile e dal presente statuto sociale, atteso che per quanto concerne l'oggetto o il tipo di società, alla luce dei fini istituzionali delle società stessa specificatamente costituita, per lex specialis, non potrà costituire causa di recesso una modifica (ex lege) sulla tipologia di tali attività. La modifica di questo

comma può avvenire solo con l'assenso del socio pubblico.

3) Il socio privato può esercitare il diritto di recesso esclusivamente in presenza delle ipotesi di cui al precedente comma 2; atteso che il valore di liquidazione delle quote è quello nel seguito stabilita. La modifica di questo comma può avvenire solo con l'assenso dei soci pubblici.

4) Il socio privato riveste il ruolo di socio non stabile e cioè di socio la cui durata del rapporto societario è pari alla durata prevista nella sopracitata procedura competitiva.

5) La qualità del socio privato, oltre a ricoprire specifici compiti operativi, è anche e sempre quella di socio co-gestore, in quanto partecipa alla governance della presente società mista attraverso la designazione e nomina degli organi sociali di propria competenza e attraverso tali componenti negli organi citati partecipano alle scelte operative e gestionali della società mista la quale così fruirà del proprio apporto imprenditoriale e di patrimonio conoscitivo. Ciò precisato il socio privato ricopre il ruolo di socio non stabile, che sviluppa specifici compiti operativi in quanto socio d'opera e gestione nel settore dell'illuminazione pubblica stradale, atteso che titolare dell'esercizio del servizio citato è la presente società.

6) Alla luce del piano industriale, allegato agli atti della procedura competitiva, a conferma della durata di cui al precedente comma 1, detto rapporto societario col socio privato,

coincidente con la durata della concessione a questa società.

7) In sede di aumento del capitale sociale esso è deliberato in modo tale da non alterare la misura percentuale della originaria partecipazione del socio privato.

8) Se il socio pubblico intendesse cedere altre quote di sua proprietà, al socio privato non spetta alcun diritto di prelazione.

9) Nell'ipotesi in cui la presente società intendesse partecipare, ai sensi di legge, a gare di concessione dello stesso servizio pubblico locale ovvero al capitale di nuove società (qui intendendosi la locuzione "società" in senso ampio), oltre a quanto indicato nel punto precedente, saranno ex ante indicati all'Assemblea ordinaria dei soci che deciderà in via sovrana sull'argomento, dall'organo esecutivo della presente società (tramite apposita "relazione tecnica-economica") : 1) le previsioni correnti di statuto; 2) come la partecipazione non incida sulla originaria redditività; 3) come la partecipazione non incida sulla originaria qualità del servizio erogato; 4) come la connessa attività risulti non economicamente preponderante rispetto all'originaria; 5) la coerenza con l'oggetto sociale del presente statuto. Con il termine "originaria" s'intende riferirsi alla collettività del Comune socio e da esso rappresentata in via esponenziale.

10) Il socio privato alla scadenza del rapporto societario o nell'ipotesi di recesso disciplinata dal presente statuto so-

ziale cederà, per il tramite della giunta comunale, le proprie quote unitamente a tutti i diritti, patrimoniali, amministrativi e di altro genere, alle medesime inerenti.

La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle quote cedute e da cedersi libere da pegni e usufrutti, o altri vincoli e diritti, di natura sia reale che personale, e che il controvalore delle quote è stato interamente versato.

Il socio privato dovrà altresì dichiarare alla scadenza del rapporto societario che non sussistono (così come non sussisteranno) impedimenti statutari o contrattuali alla cessione delle proprie quote e correlati diritti, in stretta aderenza al presente statuto.

In tal senso il socio privato fornisce sin dal momento dell'ingresso nella presente compagine societaria, delega irrevocabile alla giunta comunale per la cessione delle proprie quote : a) al valore nominale (capitale sociale pro-quota); b) aumentato del valore nominale versato a titolo di avviamento pro-quota in sede di ingresso.

Il nuovo socio riconoscerà al socio pubblico il capitale sociale pro-quota oltre la eventuale plusvalenza sull'avviamento pro-quota da esso offerto.

A gara deserta, il Comune socio potrà collocare le quote del socio privato storico a procedura negoziata. Il Comune socio (se l'esito della procedura sarà negativo) ripeterà, ad in-

tervalli prefissati, la procedura competitiva anzi citata.

L' ingresso nel capitale del primo socio privato avviene tramite cessione del capitale sociale riferito al 40%, e, per la parte eccedente, a titolo di valore di avviamento pro-quota.

Ai sensi di legge il socio privato, alla scadenza del rapporto societario, potrà partecipare alla procedura competitiva celebrata dal Comune, relativa alla cessione della propria partecipazione. A gara deserta, se il bando lo prevede, il socio privato potrà offrire alle stesse condizioni di base previste da detto bando.

Art. 39

(Liquidazione e scioglimento della società)

1) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i relativi compensi.

2) Lo scioglimento della società potrà essere revocato, ai sensi di legge, con il consenso unanime dell'Assemblea.

3) In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

4) In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rap-

presentanza della società sono disciplinate (per quanto compatibile) dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società, con la precisazione che i liquidatori hanno il solo potere di compiere tutti gli atti per la liquidazione della società.

Art. 40

(Controversie)

1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà deferita, dopo aver esperito un tentativo di composizione amicale tra il legale rappresentante della società ed il legale rappresentante dell'ente socio o comunque con il soggetto interessato, alla decisione dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 41

(Rapporti contrattuali tra la società ed i soci, nonché tra i soci pubblici ed i soci privati)

1) I rapporti tra l'ente locale e la presente società sono disciplinati, oltre che dal presente statuto, dai contratti di concessione del servizio assorbente il relativo contratto di servizio.

2) I rapporti tra l'ente locale ed il socio privato sono disciplinati dall'apposita convenzione allegati agli atti della procedura competitiva celebrata dal Comune di Ascoli Piceno per la ricerca di tale socio, da integrarsi con il piano degli investimenti ed il piano industriale.

3) I rapporti tra la presente società ed il socio privato sono disciplinati dall'apposita convenzione allegata agli atti della procedura competitiva celebrata dal Comune di Ascoli Piceno per la ricerca di tale socio, da integrarsi con il piano degli investimenti ed il piano industriale.

4) Qualora la società sia unipersonale, i contratti tra il socio e la società nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare, ai sensi dell'articolo 2478, comma 3, del codice civile, da atto scritto, o essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42

(Comunicazioni alla società da parte degli organi sociali)

1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con quello indicato alla società da parte del socio.

2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o

al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede

della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi

all'uopo:

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e

il numero telefonico dei soci;

b) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, per

l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei

componenti dell'organo amministrativo.

3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono

essere munite di firma digitale.

4) Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire

senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmis-

sione del documento originale, che va conservato unitamente

al documento risultante dalla trasmissione via telefax; qua-

lora la trasmissione del telefax abbia la società come desti-

nataria, il documento originale va conservato dalla società

stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione

via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento o-

riginale, detto documento si considera inesistente e la sua

trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova del-

l'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destina-

torio si considerino validamente effettuate solo ove il desti-

natario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6) Ogniqualvolta il presente Statuto fa riferimento all'invio

di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 43

(Computo dei termini)

1) Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 44

(Soggezione ad attività di direzione e controllo)

1) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 3, del codice civile.

Art. 45

(Unico socio)

1) Qualora l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.

2) Quando si costituisce o ricostruisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3) L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4) Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione, nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 46

(Rinvii)

1) Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

2) Al presente Statuto si applica la legge italiana.

Art. 47

(Foro competente)

1) Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la presente società ha la propria sede legale.

firmato Mariotti Fulvio

firmato Donatella Calvelli notaio

dichiarandolo in tutto conforme alla volontà espressa e con
me Notaio lo sottoscrive, alle ore diciotto e minuti venti-
cinque.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e com-
pletato a mano da me Notaio, occupa facciate intere quattro e
sin qui della quinta di due fogli.

firmato Mariotti Fulvio

firmato Donatella Calvelli notaio

Copia conforme all'originale, composta di 5 facciate di

due fogli, che si rilascia per uso di parte

Ascoli Piceno, 30 MAG. 2013

